

TI_GERICHTE 14.1998.129 vom 19. Oktober 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-10-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1998.129

FR: TI_GERICHTE 14.1998.129 du 19 octobre 1999

IT: TI_GERICHTE 14.1998.129 del 19 ottobre 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). b) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330). c) Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell'opposizione solo se il creditore ne dimostra l'avvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione va respinta (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338). d) Secondo il telefax 6 ottobre 1995, firmato dal vicepresidente della _____ (doc. E), l'escussa si è impegnata a pagare entro la settimana seguente le fatture n. _____ e _____ per l'importo di US\$ 181'215.85 risp. 48'159.-- (doc. C11 e C12) emesse dalla _____. L'appellante sostiene che l'impegno assunto con la sottoscrizione del predetto documento è sottoposto alla condizione della consegna della merce sul cantiere di _____, ma che tale consegna non è però avvenuta. Questa argomentazione non può tuttavia essere condivisa, atteso che nel doc. E l'escussa si è dichiarata intenzionata a procedere al pagamento delle predette fatture entro la settimana seguente, fissando pertanto il termine di pagamento indipendentemente dalla consegna della merce. Infatti se la debitrice avesse avuto l'intenzione di sottoporre il riconoscimento di debito doc. E alla condizione dell'avvenuta consegna della merce non si sarebbe espressa in tali termini, ma avrebbe fatto dipendere il pagamento dalla predetta condizione. Il doc. E costituisce quindi un riconoscimento di debito ex art. 82 LEF incondizionato. In via abbondanziale va rilevato che nonostante agli atti manchino i documenti di spedizione risp. i bollettini di consegna, dai telefax scambiati dalle parti nel periodo tra il 12 gennaio 1996 e il 9 febbraio 1996 (doc. da H a M) si evince che il materiale è stato effettivamente

consegnato sul cantiere di _____. La precettata ha poi sostenuto che il doc. E sarebbe superato da altri accordi, di cui ai doc. R, 18 e 19, conclusi in seguito dalle parti, che hanno cercato un'intesa in merito alla consegna del materiale, all'ultimazione dei lavori e al relativo pagamento, e che la disputa tra le parti verteva sulle modalità di pagamento e sulle relative garanzie da prestare. Dai doc. R, 18 e 19, tradotti in italiano dalla lingua _____, si evince che le parti hanno cercato di raggiungere un accordo in merito ad un oggetto in _____. Da questi documenti non è tuttavia deducibile se l'accordo ivi contemplato si riferisca agli oggetti di cui alle due fatture C11 e C12 per US\$ 181'215.85 risp. 48'159.--. Queste fatture elencano infatti numerose poste, di cui non è dato capire il significato, essendo state redatte in lingua _____ e non essendo state tradotte (art. 21 cpv. 2 LALEF). Pertanto nell'ambito del limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non può essere ritenuto che l'impegno assunto dalla _____ con il doc. E, in relazione alle fatture doc. C11 e C12, sia stato superato da un preteso seguente accordo, di cui ai doc. R, 18 e 19, i quali si riferiscono unicamente al montaggio di un ascensore e ad impianti riscaldanti-refrigeranti. Il doc. E insieme alle fatture doc. C11 e C12 costituisce pertanto un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. La _____ ha contestato il cambio applicato dalla prima giudice, sostenendo che si debba far capo a quello delle divise. La questione a sapere se occorre applicare il corso delle divise o delle banconote viene risolta nel considerare il tipo di rapporto esistente tra le parti. L'applicazione del corso delle divise costituisce un'operazione contabile; nonostante il corso delle divise sia legato a certi minimi, esso ha un mercato più ampio che il corso delle banconote ed è divenuto d'uso negli scambi commerciali (Rolf Weber, Berner Kommentar Art. 68-90 OR, n. 359 ad art. 84 CO). Pertanto, trattandosi in caso di uno scambio commerciale, il cambio applicabile è quello delle divise, che per l'importo preteso dalla precedente di US\$ 109'374.85 al cambio di 1.4825 (cfr. doc. I), dà l'importo di Fr. 162'148,20. Il tasso d'interesse va ridotto a quello legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) - il tasso di sconto bancario di cui all'art. 104 cpv. 3 CO non essendo un fatto notorio - a far tempo dal 14 ottobre 1995, ritenuto che il 6 ottobre 1995 l'escussa con il doc. E si è impegnata a pagare entro una settimana.

E. 2

L'appello

E. 4

novembre 1999 della _____ é parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 23 ottobre 1998 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata: “ 1. L'istanza 14 agosto 1998 della _____, è parzialmente accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta al PE n. _____ del 16 marzo/6 aprile 1998 dell'UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 162'148.20 oltre interessi al 5% dal 14 ottobre 1995. 2. La tassa di giustizia di fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della _____ la quale rifonderà alla _____ fr. 2'000.-- a titolo di indennità.” II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 525.--, da anticipare dall'appellante, è posta a carico della _____, la quale rifonderà alla _____ Fr. 2'000.-- a titolo di indennità. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente
La segretaria